



Comune di Champdepraz

Loc. Capoluogo n° 164 11020 Champdepraz (Aosta)
Tel.: 0125 – 960437 Fax.: 0125 – 960666. - Codice Fiscale: 00125770073

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO PRETORIO DIGITALE COMUNALE E SUA DISCIPLINA DI UTILIZZO

Approvato dal Consiglio Comunale in data 16/06/2011 con deliberazione n. 22

Indice

Articolo 1 –	istituzione dell’albo pretorio digitale
Articolo 2 –	principi
Articolo 3 –	istituzione dell’albo pretorio digitale
Articolo 4 –	atti soggetti alla pubblicazione
Articolo 5 –	atti non soggetti alla pubblicazione
Articolo 6 –	modalità di pubblicazione all’albo pretorio digitale
Articolo 7 –	integralità della pubblicazione
Articolo 8 –	responsabile della pubblicazione
Articolo 9 –	dichiarazione di avvenuta pubblicazione
Articolo 10 –	garanzia alla riservatezza
Articolo 11 –	pubblicazione per conto di soggetti esterni all’amministrazione comunale
Articolo 12 –	albo pretorio cartaceo
Articolo 13 –	registro per l’annotazione della pubblicazione
Articolo 14 –	attestato di avvenuta pubblicazione e restituzione dell’atto
Articolo 15 –	norme finali

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELL’ALBO PRETORIO DIGITALE

1. Il presente Regolamento sancisce l’istituzione dell’Albo Pretorio digitale presso il sito web del Comune di Champdepraz, secondo quanto disposto dall’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e successive modifiche, e ne disciplina l’utilizzo.
2. L’Albo Pretorio è consultabile dal sito del Comune di Champdepraz, all’indirizzo www.comune.champdepraz.ao.it, al link (collegamento) “Albo Pretorio digitale”, sezione riservata esclusivamente alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali è previsto tale obbligo.
3. Secondo quanto previsto dal 1° comma dell’articolo 32 della legge 69/2009 e sue modifiche successive, l’affissione di atti cartacei negli spazi precedentemente a ciò adibiti non ha più alcun valore di pubblicità legale, e non fornisce quindi agli atti la presunzione di conoscenza legale; L’Albo Pretorio digitale sostituisce, perciò, a tutti gli effetti il precedente.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI

1. La pubblicazione degli atti all’albo pretorio digitale deve rispettare i principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in particolare i principi della necessità, proporzionalità e non eccedenza, esattezza e aggiornamento dei dati.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare la divulgazione di dati personali e/o sensibili, fatto salvo il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DELL’ALBO PRETORIO DIGITALE

1. L’albo pretorio digitale è istituito in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Champdepraz.
2. La pubblicazione all’Albo pretorio digitale è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale dei documenti pubblicati e assolve agli effetti giuridici derivanti dalla pubblicità legale.
3. Al fine di facilitare l’accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l’albo pretorio digitale è suddiviso in specifiche ripartizioni e sub-ripartizioni a seconda delle tipologie degli atti pubblicati.

ARTICOLO 4 – ATTI SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

1. Sono soggetti alla pubblicazione all’albo pretorio digitale tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi per i quali disposizioni di legge o di regolamento ne prevedano l’adempimento avente effetto di pubblicità legale, oltre agli atti che l’ente intenda pubblicare di sua iniziativa.
2. Gli atti pubblicati possono essere interni all’ente oppure provenire da soggetti esterni.

ARTICOLO 5 – ATTI NON SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE

1. Non sono soggetti alla pubblicazione di cui al precedente articolo gli atti e i documenti per i quali l'adempimento previsto dall'ordinamento non produca effetti legali. In tal caso possono essere divulgati anche mediante affissione, in forma cartacea, in appositi spazi informativi individuati dall'amministrazione comunale, con le modalità eventualmente disciplinate dai regolamenti comunali ovvero sul sito istituzionale del Comune di Champdepraz alla sezione "Albo Pretorio online".

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DIGITALE

1. Il responsabile della tenuta dell'Albo pretorio digitale si avvale di un apposito applicativo informatico attraverso il quale gestisce le procedure di pubblicazione degli atti.
2. Gli atti sono pubblicati all'Albo pretorio in un formato elettronico che ne consenta lo scaricamento, ma tale da impedirne qualsiasi alterazione, modifica o cancellazione.
3. I documenti informatici costituiscono copia di documenti originali accessibili dai cittadini con le modalità disciplinate dalle vigenti normative per l'accesso ai documenti amministrativi. Tali copie non hanno valore di copia conforme all'originale.
4. I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. In assenza la durata è di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 10 del Codice Civile, salvo espressa diversa disciplina.
5. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
6. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione e ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. Con i termini "affissione" e "defissione" si intendono l'inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo pretorio digitale. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione scade il primo giorno lavorativo utile.
7. Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l'interruzione.
8. Il servizio è accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore, da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari e indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell'albo pretorio digitale.
9. Alla scadenza dei termini di cui al comma 4, gli atti pubblicati non sono più visionabili e il documento è consultabile, per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l'ufficio dell'ente che lo detiene ovvero presso l'ente che ne ha richiesto la pubblicazione.

ARTICOLO 7 – INTEGRALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE

1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati.
2. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie / planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentano l'integrale affissione, è pubblicato all'albo pretorio digitale, in luogo e/o in aggiunta agli atti da pubblicare, apposito avviso dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi e oggettivi attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l'ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente, durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

1. Il responsabile della tenuta dell'albo è individuato dal segretario dell'ente.
2. Al responsabile di cui al comma 1 compete l'attività di pubblicazione degli atti all'Albo, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione in via telematica.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la responsabilità della gestione del servizio di pubblicazione degli atti inerenti è attribuita ai vari uffici per la pubblicazione degli atti di loro competenza.

ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

1. Il sistema informatico garantisce in ogni tempo la possibilità di dare prova dell'avvenuta pubblicazione, indicando la data iniziale e quella finale di pubblicazione.
2. Le deliberazioni recano una relazione di pubblicazione che indica la data iniziale e quella finale di pubblicazione dell'atto.

ARTICOLO 10 – GARANZIA ALLA RISERVATEZZA

1. La pubblicazione di atti all'Albo pretorio digitale, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei terzi, come stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali.
2. I titolari delle banche dati i cui relativi atti sono pubblicati all'Albo pretorio, garantiscono la salvaguardia e il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza, intervenendo sulle informazioni digitalizzate prima della loro pubblicazione, adeguandole ai contenuti della normativa vigente nel rispetto della pertinenza e non eccedenza, rispetto al fine da perseguire.
3. L'ufficio che cura le pubblicazioni non controlla la pertinenza dei dati pubblicati e la responsabilità della pubblicazione grava su colui che la richiede.

ARTICOLO 11 – PUBBLICAZIONE PER CONTO DI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Champdepraz pubblica all'Albo pretorio digitale documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli atti devono pervenire in formato elettronico unitamente a una richiesta contenente gli estremi dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti, l'assunzione di responsabilità, ai sensi della normativa in materia di trattamento dati, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare, la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio digitale e l'eventuale urgenza per l'affissione e/o restituzione.
3. Nel caso l'atto sia trasmesso solo in formato cartaceo e l'ente ne ha richiesto espressamente la pubblicazione on line in quanto trattasi di pubblicazione dalla quale derivano effetti legali, si procederà alla scansione del documento.
4. Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la scansione ovvero nel caso in cui non sia richiesta espressamente la pubblicazione all'Albo pretorio digitale, il documento è affisso all'albo pretorio cartaceo di cui al successivo articolo 12 e/o alla sezione "bacheca" del sito istituzionale del comune di Champdepraz e sul medesimo sarà annotata la notizia delle modalità di affissione.

ARTICOLO 12 – ALBO PRETORIO CARTACEO

1. L'ente, al fine di facilitare la diffusione delle informazioni e per la pubblicazione di atti e documenti che l'Amministrazione comunale intenda divulgare e per cui la legge non preveda espressamente la pubblicazione in forma telematica, ha facoltà di conservare anche le tradizionali modalità di pubblicazione degli atti in versione cartacea.
2. Per gli atti e provvedimenti amministrativi per cui la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale, l'unica forma di pubblicità legale è quella telematica.

ARTICOLO 13 – REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

1. Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legale della procedura seguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di affissione all'albo pretorio digitale:
 - a. la numerazione cronologica annuale
 - b. la data in cui l'atto è stato affisso
 - c. la natura e l'oggetto dell'atto da pubblicare
 - d. il soggetto che ha richiesto la pubblicazione dell'atto
 - e. la durata della pubblicazione
 - f. la data di defissione
 - g. eventuali annotazioni
 - h. il dipendente comunale che ha provveduto all'affissione.
2. Il registro dell'Albo pretorio digitale è stampato al termine dell'anno e conservato agli atti del Comune.

ARTICOLO 14 – ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E RESTITUZIONE DELL'ATTO

1. L'avvenuta pubblicazione è attestata con modalità informatiche oppure mediante indicazione del periodo di pubblicazione sull'atto.
2. L'attestazione è apposta anche sugli atti trasmessi all'ente da soggetti esterni.

ARTICOLO 15 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del consiglio comunale.
2. Il regolamento è depositato presso gli uffici comunali, a disposizione dei cittadini, nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo statuto e alla legislazione vigente in materia, in quanto applicabili.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.